

XIX legislatura

A.S. 1718:

**"Conversione in legge del decreto-legge
21 novembre 2025, n. 175, recante
misure urgenti in materia di Piano
Transizione 5.0 e di produzione di
energia da fonti rinnovabili"**

Dicembre 2025
n. 309



servizio del bilancio
del Senato

SERVIZIO DEL BILANCIO

Tel. 06 6706 5790 – SBilancioCU@senato.it – ✉ @SR_Bilancio

Il presente dossier è destinato alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari.

Si declina ogni responsabilità per l'eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

Servizio del bilancio, (2025). Nota di lettura, «A.S. 1718: "Conversione in legge del decreto-legge 21 novembre 2025, n. 175, recante misure urgenti in materia di Piano Transizione 5.0 e di produzione di energia da fonti rinnovabili"». NL309, dicembre 2025, Senato della Repubblica, XIX legislatura

INDICE

Articolo 1 (<i>Disposizioni in materia di crediti d'imposta di cui al Piano Transizione 5.0</i>)....	1
Articolo 2 (<i>Disposizioni urgenti per l'individuazione delle aree idonee a ospitare impianti da fonti rinnovabili e il raggiungimento degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza</i>)	6

Articolo 1

(Disposizioni in materia di crediti d'imposta di cui al Piano Transizione 5.0)

La norma dispone in materia di credito d'imposta Transizione 5.0 di cui all'articolo 38 del decreto-legge n. 19 del 2024.

In particolare, il comma 1 fissa al 27 novembre 2025 il termine di presentazione delle comunicazioni di prenotazione per l'accesso al credito d'imposta che le imprese sono tenute a presentare, ai sensi del citato articolo 38, comma 10, al Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. (GSE). Per le comunicazioni presentate nel periodo compreso tra il 7 novembre e fino le ore 18 del 27 novembre 2025, le imprese richiedenti possono integrarle, su richiesta del GSE, entro il termine perentorio indicato nella comunicazione e comunque non oltre il 6 dicembre 2025, qualora siano ravvisabili delle problematiche. In caso di mancato adempimento alle richieste di integrazione o di sanatoria entro i suddetti termini, la procedura per la fruizione del credito d'imposta non si perfeziona in capo all'impresa inadempiente. In ogni caso, non possono formare oggetto di sanatoria la carenza di elementi afferenti alla certificazione della riduzione dei consumi energetici prevista dall'articolo 15, comma 1, lettera a), del decreto interministeriale del 24 luglio 2024.

Il comma 2 fornisce un'interpretazione autentica sul divieto di cumulo di cui all'articolo 38, comma 18, del decreto-legge n. 19 del 2024. Nello specifico, il divieto di cumulo si interpreta nel senso che, per i medesimi beni oggetto di agevolazione, l'impresa non può presentare domanda per l'accesso al credito d'imposta Transizione 5.0 e domanda per l'accesso al credito d'imposta per investimenti in beni nuovi strumentali di cui all'articolo 1, commi 1051 e seguenti, della legge n. 178 del 2020. Nel caso in cui le imprese abbiano presentato domanda per l'accesso ad entrambi i crediti d'imposta, debbono optare, con modalità telematiche, per uno dei due crediti d'imposta entro il termine del 27 novembre 2025. In caso di opzione per il credito d'imposta Transizione 5.0, qualora all'impresa non venga riconosciuto il suddetto beneficio per superamento del limite di spesa, resta ferma la possibilità di accedere, previa verifica della sussistenza dei requisiti necessari, al credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi nei limiti delle risorse previste, a legislazione vigente, per il suddetto credito d'imposta.

Il comma 3, alla lettera a), sostituisce all'articolo 38 del decreto-legge n. 19 del 2024 il comma 11-ter, stabilendo che la vigilanza sulle attività svolte dai soggetti abilitati al rilascio delle certificazioni, di cui al comma 11, è esercitata dal GSE. A tal fine, sulla base di idonei piani di controlli, il GSE procede alla verifica nel merito della rispondenza del loro contenuto alle disposizioni del medesimo decreto-legge ed ai relativi provvedimenti attuativi.

La lettera b) sostituisce all'articolo 38 del medesimo decreto-legge, il comma 16, stabilendo che il GSE è tenuto ad effettuare i controlli finalizzati alla verifica dei requisiti tecnici e dei presupposti, previsti dal presente articolo, per la fruizione del beneficio, sulla base della documentazione tecnica prevista dal presente articolo nonché della eventuale ulteriore documentazione fornita dalle imprese, ivi inclusa quella necessaria alla verifica della prevista riduzione dei consumi energetici. Nel caso in cui il GSE rilevi la mancanza dei presupposti per la fruizione del beneficio nell'ambito dei controlli e dell'attività di vigilanza prevista dal comma 11-ter, esso:

- adotta i provvedimenti di annullamento della prenotazione del credito d'imposta;
- comunica i suddetti provvedimenti di annullamento all'Agenzia delle entrate, laddove sia già avvenuta la trasmissione dell'elenco delle imprese beneficiarie di cui al comma 10. Ciò al fine di permettere all'Agenzia delle entrate di adottare i conseguenti atti di decadenza del diritto all'utilizzo del credito d'imposta, ovvero di recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni.

Inoltre, si conferma che nei giudizi tributari avverso gli atti di recupero, il GSE è litisconsorte necessario, ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 546 del 1992.

Il comma 4 reca la quantificazione degli oneri e individua la relativa copertura finanziaria. In particolare, si autorizza la spesa di 250 milioni di euro per l'anno 2025, mentre per le successive annualità (2026 e 2027) si quantificano oneri pari a 10 milioni per ciascun anno in termini di solo fabbisogno.

Alla copertura dei predetti oneri si provvede:

- a) quanto a 89 milioni di euro per l'anno 2025 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 5, lettera c), del decreto-legge n. 19 del 2024 che destina risorse dal 2024 al 2029 in favore dell'intervento "Utilizzo dell'Idrogeno in settori *hard-to-abate*";
- b) quanto a 40 milioni di euro per l'anno 2025 mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme disponibili in conto residui sullo stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, ai sensi dell'articolo 22, comma 1, del decreto-legge n. 17 del 2022¹, come assegnate ai sensi dell'articolo 3, decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 aprile 2022² e quanto a 10 milioni per ciascuno degli anni 2026 e 2027 in termini di fabbisogno mediante utilizzo dei risparmi di spesa derivanti dagli effetti della presente lettera;
- c) quanto a 33 milioni di euro per l'anno 2025 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE) di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004;
- d) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2025 mediante corrispondente riduzione del Fondo per la sistemazione contabile delle partite iscritte al conto sospeso, di cui all'articolo 1, comma 519, della legge 30 dicembre 2023, n. 213;
- e) quanto a 40 milioni di euro per l'anno 2025 in termini di fabbisogno e indebitamento netto mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- f) quanto a 75 milioni di euro per l'anno 2025 mediante corrispondente riduzione del Fondo speciale per la reiscrizione in bilancio di residui passivi perenti di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

La RT in merito ai commi da 1 a 3, oltre a descrivere le norme, afferma che tali disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri, in quanto si tratta di attività che saranno svolte dal GSE nell'ambito delle risorse già assegnate per la gestione della misura.

Il comma 4 per le finalità della disposizione autorizza la spesa di 250 milioni di euro per l'anno 2025.

Relativamente all'impatto sul fabbisogno, la RT stima i seguenti effetti:

(milioni di euro)		
2025	2026	2027
-230	-10	-10

¹ L'articolo 22, comma 1, del decreto-legge n. 17 del 2022 istituisce un fondo nello stato di previsione del MISE con una dotazione di 700 mln di euro per l'anno 2022 e 1.000 mln di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2030.

² Il citato decreto ha assegnato al MIMIT le risorse del Fondo destinate al riconoscimento degli incentivi per l'acquisto di veicoli non inquinanti.

Ai relativi oneri, pari a 250 milioni di euro per l'anno 2025, e 10 milioni per ciascuno degli anni 2026 e 2027 in termini di solo fabbisogno, si provvede:

- a) quanto a 89 milioni di euro per l'anno 2025 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa destinata a R&S e progetti di investimento relativi all'utilizzo dell'idrogeno, finalizzati alla decarbonizzazione dei processi industriali nei settori oggi più inquinanti e difficili da riconvertire (*hard-to abate*), di cui all'articolo 1, comma 5, lettera c), del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19;
- b) quanto a 40 milioni di euro per l'anno 2025 mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme disponibili in conto residui sullo stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, ai sensi dell'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, come assegnate ai sensi dell'articolo 3, decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 aprile 2022 e quanto a 10 milioni per ciascuno degli anni 2026 e 2027 in termini di fabbisogno mediante utilizzo dei risparmi di spesa derivanti dagli effetti della presente lettera;
- c) quanto a 33 milioni di euro per l'anno 2025 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
- d) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2025 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 519, della legge 30 dicembre 2023, n. 213;
- e) quanto a 40 milioni di euro per l'anno 2025 in termini di fabbisogno e indebitamento netto mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- f) quanto a 75 milioni di euro per l'anno 2025 mediante corrispondente riduzione del Fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme i seguenti effetti:

(milioni di euro)

Co.	Lett.	Descrizione	e/s	nat	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
					2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028
4		Incremento delle risorse destinate agli incentivi Transizione 5.0 erogati alle imprese sotto forma di crediti d'imposta	S	K	250,0				230,0	10,0	10,0		250,0			
	a)	Riduzione delle risorse destinate a R&S e progetti di investimento relativi all'utilizzo dell'idrogeno, finalizzati alla decarbonizzazione dei processi industriali nei settori oggi più inquinanti e difficili da riconvertire (<i>hard-to-abate</i>), di cui all'art. 1, c. 5, lett. c.), del D.L. 19/2024	S	K	-89,0				-89,0				-89,0			
	b)	Versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme disponibili in conto residui sullo stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy, destinate a supportare la riconversione e le attività R&S del settore automotive, di cui all'art. 22, c. 1, del D.L. 17/2022	E	EXT	40,0											
			S	K					-13,3	-13,3	-13,3		-13,3			
	c)	Riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica (FISPE) di cui all'art. 10, c. 5 del D.L. 282/2004	S	C	-33,0				-33,0				-33,0			
	d)	Riduzione del Fondo per la sistemazione contabile delle partite iscritte al conto sospeso, di cui all'art. 1, c. 519, della L. 213/2023	S	C	-20,0											
		Riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'art. 1, c. 511, della L. 296/2006	S	K					-40,0				-40,0			
	d)	Riduzione del Fondo di parte corrente alimentato agli esiti del riaccertamento straordinario dei residui perenti di parte corrente, di cui all'art. 34-ter, c. 5, della L. 196/2009, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze	S	C	-75,0				-75,0				-75,0			

Al riguardo, in merito all'incremento recato al comma 4 delle risorse destinate agli incentivi Transizione 5.0 erogati alle imprese sotto forma di crediti d'imposta, pur se l'onere appare configurarsi come limitato all'entità dello stanziamento, appare opportuno che siano forniti ulteriori elementi di delucidazione circa l'utilizzo della misura Transizione 5.0 e, in particolare, l'entità delle risorse disponibili e la loro idoneità a soddisfare le prenotazioni sugli incentivi in esame. A tal fine si rileva che il Ministero

delle imprese e del *made in Italy* (MIMIT) con decreto direttoriale del 6 novembre 2025 ha comunicato l'esaurimento delle risorse disponibili per la misura Transizione 5.0. Il presente provvedimento, invece, ha riaperto i termini per la presentazione delle prenotazioni sugli incentivi fino alla data del 27 novembre 2025, prevedendo un rifinanziamento della misura per 250 milioni di euro per l'anno 2025. Si rammenta, inoltre, che alla luce dell'approvazione da parte della Commissione europea del nuovo PNRR "Italia Domani" (COM(2025) 675 final), per l'Investimento 15 - "Transizione 5.0" della Missione 7 è stata prevista la riduzione dello stanziamento complessivo a 2.500.000.000 euro, così come riportato nelle premesse del citato decreto direttoriale.

Per quanto riguarda i compiti assegnati al GSE in merito alla vigilanza e al controllo inerente alla fruizione del credito d'imposta in parola, alla luce di quanto affermato dalla RT secondo cui tali attività saranno svolte dal GSE nell'ambito delle risorse già assegnate per la gestione della misura, andrebbero comunque evidenziate le risorse disponibili appositamente finalizzate allo scopo, anche in considerazione del loro esaurimento, così come comunicato dal citato decreto direttoriale.

In merito ai profili di copertura si formulano le seguenti osservazioni.

Quanto alla copertura per 89 milioni di euro per l'anno 2025 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa destinata a ricerca e sviluppo e progetti di investimento relativi all'utilizzo dell'idrogeno, posto che l'autorizzazione di spesa per tale anno è pari a 100 milioni di euro, andrebbe assicurata la piena disponibilità delle risorse libere da qualsiasi impegno giuridicamente vincolante e l'assenza di qualsiasi pregiudizio nei confronti delle altre finalità previste a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.

Quanto al versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme disponibili in conto residui sullo stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, destinate al riconoscimento di incentivi per l'acquisto di autoveicoli non inquinanti, di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto-legge n. 17/2022, andrebbe specificata la natura di tali residui e, in particolare, se di stanziamento, specificando che sugli stessi non risultano perfezionati impegni di spesa e che il loro utilizzo non è suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già avviati. Si rileva che il cap.7356 dello stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy* non evidenzia residui.

In merito alle altre restanti riduzioni di Fondi di cui alle lettere c), d), e) ed f), verificata la disponibilità dei Fondi prima delle riduzioni, non ci sono osservazioni³.

³ Il Fondo per gli interventi strutturali di politica economica (FISPE) di cui all'art. 10, c. 5, del D.L. n. 282/2004 registra in concomitanza con la pubblicazione del presente provvedimento una riduzione di 33 milioni di euro per l'anno 2025.

Il Fondo per la sistemazione contabile delle partite iscritte al conto sospeso, di cui all'art. 1, c. 519, della L. n. 213/2023 registra in concomitanza con la pubblicazione del presente provvedimento una riduzione di 20 milioni di euro per l'anno 2025.

Il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'art. 1, c. 511, della L. n. 296/2006 registra in concomitanza con la pubblicazione del presente provvedimento una riduzione di 40 milioni di euro per l'anno 2025.

Articolo 2

(Disposizioni urgenti per l'individuazione delle aree idonee a ospitare impianti da fonti rinnovabili e il raggiungimento degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza)

La norma apporta una serie di modifiche al decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190 (cd. TU FER), al fine di farvi confluire la disciplina in materia di aree idonee all'installazione degli impianti a fonti rinnovabili. Le modifiche sono prevalentemente di coordinamento e armonizzazione e sono finalizzate a far confluire i riferimenti normativi relativi alle aree idonee a ospitare impianti da fonti rinnovabili, contenuti nelle abrogate disposizioni del decreto legislativo n. 199 del 2021, all'interno delle nuove disposizioni introdotte dallo stesso decreto in esame.

In particolare, le lettere *a)*, *b)*, da *d)* a *g)*, *i)*, da *m)* a *o)* e *q)* del comma 1 apportano modificazioni di coordinamento al decreto legislativo n. 190 del 2024, per effetto delle abrogazioni operate al decreto legislativo n. 199 del 2021.

La lettera *c)* introduce tra le definizioni del decreto legislativo n. 190 del 2024, quella di “impianto agrivoltaico”, inteso come l'impianto fotovoltaico che preserva la continuità delle attività culturali e pastorali sul sito di installazione, precisando che l'impianto può prevedere la rotazione dei moduli collocati in posizione elevata da terra e l'applicazione di strumenti di agricoltura digitale e di precisione, al fine di garantire la continuità delle attività culturali e pastorali.

La lettera *h)* introduce gli articoli 11-*bis*, rubricato “Aree idonee su terraferma”, l'articolo 11-*ter*, rubricato “Aree idonee a mare”, l'articolo 11-*quater*, rubricato “Disciplina dei regimi amministrativi semplificati per impianti in aree idonee” e l'articolo 11-*quinquies*, rubricato “Individuazione degli interventi realizzabili nelle zone di protezione dei siti UNESCO”.

L'articolo 11-*bis* reca, in sostituzione delle previsioni rilevanti dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 199 del 2021, la nuova disciplina delle aree idonee, elencando le aree e i siti idonei all'installazione di impianti da fonti rinnovabili. Inoltre, replicando il modello offerto dall'articolo 20 del decreto legislativo n. 199 del 2021, prevede che ciascuna regione e provincia autonoma, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, individui, con propria legge, ognuna per il territorio di competenza, aree idonee ulteriori rispetto a quelle individuate *ex lege*. Le predette leggi regionali garantiscono il raggiungimento al 2030 degli obiettivi di potenza installata da fonti rinnovabili previsti dalla Tabella 1 dell'allegato C-*bis*. Ai fini del raggiungimento dei predetti obiettivi, le regioni e le province autonome possono stipulare tra loro accordi per il trasferimento statistico di determinate quantità di potenza da fonti rinnovabili. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica provvede, con il supporto del GSE e di Ricerca sul sistema energetico – RSE s.p.a., al monitoraggio periodico sul raggiungimento degli obiettivi di cui alla Tabella 1 dell'allegato C-*bis*. Si replicano poi, aggiornandole, le disposizioni contenute ai commi 8-*bis* e 8-*ter* dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 199 del 2021 che attribuiscono alle società concessionarie autostradali l'affidamento della concessione delle aree idonee, previa determinazione dei relativi canoni, sulla base di procedure a evidenza pubblica.

L'articolo 11-*ter* contiene la disciplina per la individuazione delle aree idonee a mare già prevista all'articolo 23 del decreto legislativo n. 199 del 2021.

L'articolo 11-*quater* reca la disciplina degli effetti sui procedimenti amministrativi derivanti dalla collocazione di un determinato progetto in area idonea. In particolare, introduce agevolazioni procedurali differenziate in base al titolo abilitativo necessario; le disposizioni riprendono quanto già previsto dall'articolo 22 del d.lgs. n. 199/2021.

Infine, l'articolo 11-*quinquies* sui siti UNESCO limita l'installazione di impianti a FER in queste zone esclusivamente agli interventi in attività libera (di cui all'Allegato A del d.lgs. n. 190/2024).

Il Fondo di parte corrente alimentato agli esiti del riaccertamento straordinario dei residui perenti di parte corrente, di cui all'art. 34-*ter*, c. 5, della L. n. 196/2009 registra in concomitanza con la pubblicazione del presente provvedimento una riduzione di 75 milioni di euro per l'anno 2025.

La lettera l) introduce l'articolo 12-bis, rubricato "Piattaforma digitale per aree idonee e zone di accelerazione", che attribuisce ad un decreto ministeriale la disciplina delle modalità di funzionamento della piattaforma istituita con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 17 settembre 2024.

La piattaforma è interoperabile con la piattaforma di cui all'articolo 48 del decreto legislativo n. 199 del 2021. La piattaforma reca un'apposita sezione dedicata alla consultazione del pubblico dei dati in essa presenti, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e di eventuali esigenze di segretezza delle informazioni commerciali e per la sicurezza nazionale. La piattaforma contiene altresì un contatore delle SAU utilizzate per l'installazione di impianti da fonti rinnovabili, alimentato mediante le informazioni e i dati forniti dalle regioni e dalle province autonome in ordine alle superfici classificate come agricole nei rispettivi territori.

La lettera p), infine, riproduce in un nuovo allegato al decreto legislativo n. 190 del 2024 (Tabella 1, Allegato C-bis) la tabella e le modalità operative per il riparto regionale di potenza ai fini del conseguimento degli obiettivi di *burden sharing* mediante l'individuazione delle aree idonee, già contenute nel DM 21 giugno 2024 (per la parte non oggetto di annullamento da parte del giudice amministrativo).

La RT afferma che la norma apporta modificazioni al decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, al fine di farvi confluire la disciplina in materia di aree idonee all'installazione degli impianti a fonti rinnovabili.

Preliminarmente, la RT rappresenta che, come evidenziato nella relazione illustrativa relativa all'articolo in esame, lo stesso è volto a recepire le osservazioni formulate dalla Commissione europea nel merito del raggiungimento della *milestone* correlata alla Riforma 1 della Missione 7 del capitolo "REpowerEU" del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Essa si colloca, peraltro, nel contesto di recenti pronunce del giudice amministrativo che, con la sentenza TAR Lazio n. 9155 del 13 maggio 2025, ha annullato *in parte qua* il decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, adottato di concerto con il Ministro della cultura e con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, del 21 giugno 2024 (nel seguito D.M. 21 giugno 2024), chiamato a stabilire i principi e i criteri per la successiva individuazione, con legge regionale, delle aree idonee a ospitare impianti da fonti rinnovabili.

Evidenzia che l'urgenza e l'indifferibilità della norma sono intimamente correlate all'esigenza di evitare ostacoli al perfezionamento degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza e all'obiettivo di un celere superamento della fase di stallo che, dinnanzi ai contenziosi amministrativi, ha interessato il processo di individuazione, sui territori delle aree idonee, con inevitabili conseguenze sull'andamento delle procedure amministrative per l'abilitazione alla costruzione e all'esercizio degli impianti a fonti rinnovabili e pregiudizi per il raggiungimento dei *target* di decarbonizzazione.

La norma in esame determina un'abrogazione implicita del decreto ministeriale 21 giugno 2024, in ragione dell'abrogazione della norma abilitante (articolo 20, comma 1, del decreto legislativo n. 199 del 2021) ai sensi del comma 1, lett. q) dell'articolo in esame, procedendo altresì alla legificazione dei contenuti del predetto decreto non annullati dalla sopra richiamata sentenza del TAR Lazio.

Per la RT, non si determinano effetti in merito all'obiettivo PNRR già rendicontato e anzi la norma in esame è volta ad evitare, almeno per le parti del decreto ministeriale del 21 giugno 2024 non annullate dal TAR Lazio, il rischio di c.d. “*reversal*” della misura già adottata e di sospensione del pagamento della prossima rata PNRR destinata all'Italia. In particolare, le lettere *a)*, *b)*, *d)* ed *e)* del comma 1 apportano modificazioni di coordinamento al decreto legislativo n. 190 del 2024, per effetto delle abrogazioni operate all'articolo 20 del decreto legislativo n. 199 del 2021, pertanto non si determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La lettera *c)* introduce nell'elenco delle definizioni del decreto legislativo n. 190 del 2024, quella di “impianto agrivoltaico”, con cui si individua l'impianto fotovoltaico che preserva la continuità delle attività colturali e pastorali sul sito di installazione, precisando che l'impianto può prevedere la rotazione dei moduli collocati in posizione elevata da terra e l'applicazione di strumenti di agricoltura digitale e di precisione, al fine di garantire la continuità delle attività colturali e pastorali.

La lettera *h)* introduce nel citato decreto legislativo un nuovo articolo (11-*bis*, rubricato “Aree idonee su terraferma”) destinato a recare, in sostituzione delle previsioni rilevanti dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 199 del 2021, la nuova disciplina delle aree idonee. Replicando il modello offerto dall'articolo 20 del decreto legislativo n. 199 del 2021, il comma 3 dell'articolo 11-*bis* prevede che ciascuna regione e provincia autonoma, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, individui, con propria legge, ognuna per il territorio di competenza, aree idonee ulteriori rispetto a quelle individuate *ex lege*; per la RT, si tratta, pertanto, di attività già previste a legislazione vigente in capo ai predetti enti territoriali, che pertanto vi provvederanno con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili. Per quanto qui rileva, il comma 5 conferisce dignità di norma primaria alle disposizioni in materia di *burden sharing* rispetto agli obiettivi di promozione delle fonti rinnovabili contenute nel DM 21 giugno 2024, annullato *in parte qua* dal giudice amministrativo ma non per i profili concernenti la disciplina degli obiettivi di *burden sharing* e delle relative modalità di conseguimento. Al pari del comma 5, anche il comma 6 cristallizza in norma primaria attività in capo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, al GSE e al RSE invero già previste dal DM 21 giugno 2024 per la parte non oggetto di annullamento da parte del giudice amministrativo. Pertanto, le attività previste ai commi 5 e 6 saranno svolte dalle amministrazioni interessate con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il comma 7 replica, aggiornandole, le disposizioni contenute ai commi 8-*bis* e 8-*ter* dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 199 del 2021 e non determina, pertanto, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La medesima lettera *h)* introduce altresì nel decreto legislativo n. 190 del 2024 un nuovo articolo 11-*ter*, rubricato “Aree idonee a mare”, nel quale confluisce la disciplina per la individuazione delle aree idonee a mare già prevista all'articolo 23 del decreto legislativo n. 199 del 2021. Inoltre, la lettera *h)* introduce nel decreto legislativo n. 190 del 2024 un nuovo articolo 11-*quater*, rubricato “Disciplina dei regimi amministrativi semplificati per

impianti in aree idonee”. Esso fa confluire nel decreto legislativo 190 del 2024 la disciplina degli effetti sui procedimenti amministrativi derivanti dalla collocazione di un determinato progetto in area idonea. Infine, la lettera *h*) in commento introduce un articolo, 11-*quinquies*, volto a bilanciare le esigenze di sviluppo delle fonti rinnovabili con quelle di tutela delle zone di protezione speciale dei siti UNESCO, individuando, dunque, le fattispecie progettuali realizzabili nelle predette zone. Pertanto, per la RT, dalle disposizioni in commento non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La lettera *i*) apporta modificazioni di coordinamento all’articolo 12 del decreto legislativo n. 190 del 2024, pertanto non presenta profili finanziari.

La lettera *l*) è volta da un lato a far confluire, nel decreto legislativo n. 190 del 2024, la disciplina già contenuta nel decreto legislativo n. 199 del 2021 in materia di piattaforma digitale per le aree idonee, ai sensi della quale è stato emanato il decreto del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica 17 settembre 2024 (DM 17 settembre 2024) recante «Disciplina e regolamentazione delle modalità di funzionamento della piattaforma digitale per le aree idonee di cui all’articolo 21 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199» (l’articolo 21 del decreto legislativo n. 199 del 2021 viene conseguentemente abrogato per effetto della lettera *q*) del comma 1 dell’articolo in commento), dall’altro a rendere la stessa fruibile per la raccolta delle informazioni per le zone di accelerazione.

Rispetto al primo obiettivo, premesso che, come chiarito nella relazione tecnica del citato DM, i costi relativi alla piattaforma stessa sono coperti mediante le risorse disponibili presso il fondo di cui all’articolo 32 del decreto legislativo n. 28 del 2011, la RT rappresenta che l’articolo 21 del decreto legislativo n. 199 del 2021 già prevedeva l’integrazione della piattaforma aree idonee con la piattaforma di monitoraggio di cui all’articolo 48 laddove, al comma 1 specificava che “la predetta piattaforma include i dati di monitoraggio di cui all’articolo 48”. Del pari, la previsione di una sezione dedicata alla consultazione del pubblico era anch’essa già contenuta all’articolo 2, comma 2, del citato DM 17 settembre 2024.

Quanto al secondo obiettivo, ovvero rendere la piattaforma fungibile per la raccolta delle informazioni per le zone di accelerazione, rappresenta che tale modifica, essendo le zone di accelerazione ricomprese tra le aree idonee, si è resa necessaria anche per utilizzare le informazioni già raccolte, in modo da rendere disponibili su un’unica piattaforma tutte le informazioni sia per le aree idonee che per le zone di accelerazione. Le attività volte a rendere la piattaforma fungibile per le finalità di cui al primo periodo rientrano tra quelle previste a carico del GSE dall’articolo 12 del decreto legislativo n. 190 del 2024 e sono pertanto anch’esse coperte dal Fondo di cui all’articolo 32 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, istituito presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali ai sensi del comma 4, del medesimo articolo 12.

Infine, per quanto previsto al comma 2 dell’articolo 12-*bis*, che introduce un contatore delle SAU utilizzate, si è ritenuto opportuno esplicitare tale funzionalità della piattaforma. In ogni caso, essendo la piattaforma dedicata principalmente a fornire

informazioni e strumenti alle Regioni e Province autonome di supporto al processo programmatico, tale attività è già rinvenibile nelle funzionalità previste dal DM 17 settembre 2024 che, all'articolo 2, comma 2, lettera *a*), prevede che tra le funzionalità è presente “la caratterizzazione e la qualificazione del territorio sia per le infrastrutture già realizzate e presenti che per quelle autorizzate e in corso di autorizzazione”. Pertanto, la RT sottolinea che dalle disposizioni non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Le lettere *m*), *n*) e *o*) del comma 1 in argomento recano modifiche di mero coordinamento.

La lettera *p*) riproduce in un nuovo allegato al decreto legislativo n. 190 del 2024 la tabella e le modalità operative per il riparto regionale di potenza ai fini del conseguimento degli obiettivi di *burden sharing* mediante l'individuazione delle aree idonee, già contenute nel DM 21 giugno 2024 (per la parte non oggetto di annullamento da parte del giudice amministrativo). Pertanto, dalle suddette lettere *m*), *n*), *o*) e *p*) del comma 1 in argomento non si determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, si prende atto dei chiarimenti forniti dalla RT e che la disposizione è sostanzialmente finalizzata a far confluire i riferimenti normativi relativi alle aree idonee a ospitare impianti da fonti rinnovabili, contenuti nelle abrogate disposizioni del decreto legislativo n. 199 del 2021, nel decreto legislativo n. 190 del 2024. Pertanto, considerato che gli oneri derivanti dalle innovazioni recate dalla presente disposizione in merito alle funzionalità della piattaforma digitale sono poste dalla RT a carico del GSE e quindi coperte ai sensi del Fondo di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 28 del 2011, alimentato dal gettito delle tariffe elettriche e del gas naturale, non si hanno osservazioni da formulare.

Ultimi dossier del Servizio del Bilancio

Nov. 2025

[Nota di lettura n. 298](#)

A.S. 1708: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 ottobre 2025, n. 145, recante misure urgenti per assicurare la continuità delle funzioni dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA)" (Approvato dalla Camera dei deputati)

"

[Nota di lettura n. 299](#)

Schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, recante disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili (**Atto del Governo n. 332**)

"

[Nota di lettura n. 300](#)

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 167, concernente l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'istruzione (**Atto del Governo n. 334**)

"

[Nota di lettura n. 301](#)

Schema di decreto legislativo recante attuazione della delega di cui all'articolo 19 della legge 5 marzo 2024, n. 21, per la riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali recate dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e delle disposizioni in materia di società di capitali contenute nel codice civile, nonché per la modifica di ulteriori disposizioni vigenti al fine di assicurarne il miglior coordinamento (**Atto del Governo n. 331**)

"

[Nota di lettura n. 302](#)

Schema di decreto legislativo concernente attuazione della direttiva (UE) 2023/1544, recante norme armonizzate sulla designazione di stabilimenti designati e sulla nomina di rappresentanti legali ai fini dell'acquisizione di prove elettroniche nei procedimenti penali (**Atto del Governo n. 330**)

"

[Nota di lettura n. 303](#)

A.S. 1663: "Delega al Governo per la riforma della disciplina degli ordinamenti professionali"

"

[Nota di lettura n. 304](#)

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2024/782, che modifica la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti minimi di formazione per le professioni di infermiere responsabile dell'assistenza generale, dentista e farmacista (**Atto del Governo n. 343**)

"

[Nota di lettura n. 305](#)

A.S. 1714: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 ottobre 2025, n. 146, recante disposizioni urgenti in materia di ingresso regolare di lavoratori e cittadini stranieri, nonché di gestione del fenomeno migratorio" (Approvato dalla Camera dei deputati)

"

[Nota di lettura n. 306](#)

A.S. 1683: "Disposizioni per la revisione dei servizi per i cittadini e le imprese all'estero" (Approvato dalla Camera dei deputati)

"

[Nota di lettura n. 307](#)

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2023/1542, relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie, che modifica la direttiva 2008/98/CE e il regolamento (UE) 2019/1020 e abroga la direttiva 2006/66/CE (**Atto del Governo n. 344**)

"

[Nota di lettura n. 308](#)

Schema di decreto legislativo recante adeguamento del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, alle disposizioni dei regolamenti (UE) 2023/2631, (UE) 2023/2845, (UE) 2024/791, (UE) 2024/2987, e recepimento delle direttive (UE) 2023/2864 e (UE) 2024/790, nonché disposizioni integrative e correttive della disciplina prevista dal decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 128, per l'attuazione della direttiva (UE) 2021/2101 (**Atto del Governo n. 346**)

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico alla URL <https://www.senato.it/leggi-e-documenti/dossier-di-documentazione/servizio-del-bilancio>